



La bandiera contarina è un vessillo storico della Repubblica di Venezia, databile alla metà del XVII secolo.

NOTIFICA FORMALE DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIFFIDA AD OTTEMPERARE

DESTINATARI

Alla Presidenza della Repubblica Italiana
Palazzo del Quirinale, 00187 Roma

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



**Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della
Repubblica Italiana**

Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma

**Per conoscenza alle Rappresentanze Diplomatiche del Regno di Spagna accreditate
presso lo Stato Italiano**

**Per conoscenza alla Segreteria Generale delle Nazioni Unite (Ufficio per gli Affari
Legali)**

New York, NY 10017, Stati Uniti d'America

Per conoscenza all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
Ginevra, Svizzera

Per conoscenza alla Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia
L'Aia, Paesi Bassi

Per conoscenza al Parlamento Europeo (Commissione per gli Affari Esteri)

OGGETTO

Contestazione formale in merito alla lesione della soggettività giuridica e del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto in occasione della visita diplomatica a Venezia del Rappresentante del Regno di Spagna, svoltasi in data **mercoledì 17/06/2026** presso la città di Venezia.

Il **Popolo Veneto**, nella sua veste di soggetto di diritto naturale, storico e politico, titolare di una **continuità giuridica mai interrotta** da atti di abdicazione legittimi e avente piena capacità di agire nella comunità internazionale ai sensi dei principi generali del diritto internazionale, intende sollevare la **presente formale contestazione** in merito agli eventi diplomatici svoltisi nel territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, atto con il quale si procede a:

- **contestare formalmente** la violazione delle norme internazionali pattizie e consuetudinarie ivi indicate;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **diffidare** lo Stato Italiano dal reiterare condotte lesive della sovranità veneta;
- **cristallizzare** la posizione giuridica del Popolo Veneto dinanzi alla comunità internazionale ai fini di ogni conseguente azione a tutela dei propri diritti.

PREMESSO CHE

I. Della soggettività giuridica internazionale del Popolo Veneto

Il Popolo Veneto costituisce un'entità statuale ai sensi della **Convenzione di Montevideo del 1933** (articolo 1), possedendo:

- **popolazione stabile**: il popolo veneto, etnicamente, linguisticamente e culturalmente omogeneo e storicamente radicato nel proprio territorio;
- **territorio determinato**: corrispondente ai confini storici della Serenissima Repubblica di Venezia, comprendente le attuali province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e parti delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Pordenone, Trento, Udine e Ferrara, nonché i possedimenti marittimi storici;
- **governo proprio**: gli Organi Istituzionali del Popolo Veneto (Esecutivo di Governo, Consiglio Nazionale Parlamentare, Corte Costituzionale), che esercitano funzioni legislative, esecutive e giudiziarie in continuità con l'ordinamento giuridico veneto;
- **capacità di entrare in relazione con gli altri Stati**: come dimostrato dalla presente notifica e dai precedenti atti internazionali del Popolo Veneto.

La soggettività del Popolo Veneto è ulteriormente corroborata dal **riconoscimento normativo** operato dallo stesso ordinamento italiano: la **Legge italiana n. 340 del 22 maggio 1971** e la **Legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012** riconoscono espressamente l'esistenza del "popolo veneto" quale entità distinta, stabilendo che "il Veneto è costituito dal popolo veneto" e che "l'autogoverno del popolo veneto è attuato in forme corrispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia". Tale riconoscimento normativo, operato dallo stesso Stato Italiano, costituisce ammissione formale dell'esistenza del Popolo Veneto quale soggetto collettivo dotato di identità nazionale propria.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



II. Della continuità giuridica e della mancata abdicazione

Il Popolo Veneto **non ha mai abdicato alla propria sovranità**, la quale risulta **sospesa** ma **giuridicamente operante** in virtù del **principio di continuità della persona statale**, riconosciuto dalla dottrina internazionalistica come principio fondamentale del diritto delle genti.

In particolare:

- La caduta della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1797 (Trattato di Campoformio) non costituisce un atto di abdicazione volontaria del Popolo Veneto, bensì una coercizione esterna, **giuridicamente invalida** per vizio di consenso e per violazione del principio di autodeterminazione dei popoli, già allora riconosciuto come principio cardine dell'ordine internazionale;
- La successiva annessione al Regno d'Italia (1866) è stata realizzata mediante plebiscito che, per le note circostanze di pressione militare e politica, **non può considerarsi espressione libera e informata della volontà popolare**; come rilevato in sede europea, tale plebiscito è storicamente noto come "referendum fraudolento";
- Il Popolo Veneto ha mantenuto ininterrottamente le proprie strutture istituzionali, culturali e giuridiche, costituendo una **nazione senza Stato** che ha conservato la propria identità collettiva attraverso secoli di dominazione straniera.

III. Del diritto all'autodeterminazione come norma di *jus cogens*

L'**autodeterminazione dei popoli** è un principio di ***jus cogens*** (norma imperativa), inderogabile e superiore a qualsiasi assetto legislativo interno, ai sensi:

- dell'**articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite**, che annovera tra i fini dell'Organizzazione lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni fondate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli;
- del **Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966**, il cui articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che: *"Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi determinano liberamente il loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale"*;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- del **Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966** (articolo 1), che riproduce la medesima disposizione;
- della **Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale concernenti le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati** (Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 2625/XXV del 24 ottobre 1970), che qualifica il principio di autodeterminazione come principio fondamentale del diritto internazionale e ne codifica le modalità di esercizio; tale Risoluzione, come rilevato dalla dottrina, individua specificamente la condizione di **soggezione, dominazione e sfruttamento da parte di potenze straniere** tra le circostanze che legittimano l'esercizio del diritto all'autodeterminazione esterna;
- della **Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi e ai Popoli Coloniali** (Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 1514/XV del 14 dicembre 1960), il cui paragrafo 2 afferma solennemente che *"tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione; in virtù di tale diritto, essi determinano liberamente il loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale"*; tale Risoluzione ha dato impulso al processo di decolonizzazione che ha portato all'indipendenza di trentacinque Stati tra il 1960 e il 1965;
- della **giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia**, che ha costantemente riaffermato il carattere *erga omnes* del diritto all'autodeterminazione. In particolare:
 - nel **caso Timor Est (Portogallo c. Australia, 1995)**, la Corte ha affermato che *"il diritto dei popoli all'autodeterminazione, come si è evoluto dalla Carta e dalla prassi delle Nazioni Unite, ha carattere erga omnes"* ed è *"uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo"*;
 - nelle **Conclusioni dell'Avviso Consultivo sul Sahara Occidentale (1975)**, la Corte ha definito il diritto di autodeterminazione come espressione della *"libera e genuina espressione della volontà dei popoli del territorio"*;
 - nell'**Avviso Consultivo sulle conseguenze giuridiche della separazione dell'arcipelago delle Chagos da Mauritius (2019)**, la Corte ha ribadito che i popoli dei territori non autonomi hanno diritto di esercitare l'autodeterminazione in relazione al loro territorio nella sua interezza;
 - la **Corte Internazionale di Giustizia** ha altresì riconosciuto che il principio di autodeterminazione si applica a **tutti i popoli sottoposti a colonialismo, soggezione aliena o dominazione straniera**;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- il **carattere imperativo (*jus cogens*)** del diritto all'autodeterminazione è stato espressamente riconosciuto dalla dottrina internazionalistica e dalla prassi delle Nazioni Unite. Come rilevato dal Relatore Speciale H. Gros Espiell nel suo studio del 1979-1980 sul diritto all'autodeterminazione, *"oggi nessuno può contestare il fatto che, alla luce delle realtà internazionali contemporanee"*, l'autodeterminazione possiede necessariamente *"il carattere di *jus cogens*"*. La Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite per la Lotta contro il Razzismo e la Discriminazione Razziale del 1978 ha richiamato l'attenzione sui *"principi di non discriminazione e autodeterminazione come norme imperative del diritto internazionale"*;
- la **Commissione di Arbitrato della Conferenza per la Pace sull'ex Jugoslavia (Commissione Badinter)**, nei suoi pareri del 1991-1992, ha contribuito in modo determinante alla chiarificazione del diritto all'autodeterminazione nel contesto europeo post-bellico.

Tale principio è direttamente applicabile al Popolo Veneto, in quanto:

- popolo sottoposto a **dominazione straniera** per oltre due secoli (1797-1866 annessione coatta al Regno d'Italia, e successiva prosecuzione della dominazione);
- entità nazionale con caratteri di etnicità, lingua, cultura e storia proprie, come riconosciuto dallo stesso ordinamento italiano;
- soggetto che ha manifestato ripetutamente e democraticamente la volontà di ripristinare il proprio Stato indipendente attraverso referendum consultivi (2014, 2017) e consultazioni popolari.

IV. Della violazione della sovranità territoriale e del principio di eguaglianza sovrana

L'organizzazione di **cerimonie diplomatiche sul suolo veneto**, che escludano deliberatamente i legittimi rappresentanti del Popolo Veneto, costituisce:

- **violazione del principio di eguaglianza sovrana** (articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite), in quanto il territorio veneto è soggetto a una rivendicazione di sovranità non risolta;
- **atto di indebita ingerenza nella giurisdizione territoriale** di una Nazione che rivendica il pieno ripristino delle proprie funzioni governative;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **violazione del principio di non intervento**, in quanto lo Stato Italiano, mediante l'organizzazione di atti diplomatici sul territorio conteso, impedisce di fatto al Popolo Veneto l'esercizio dei propri diritti sovrani;
- **violazione dell'obbligo di cooperazione** tra Stati e popoli, sancito dall'articolo 1, paragrafo 3, della Carta delle Nazioni Unite.

Il **territorio veneto** non è territorio italico *proprio* ai sensi del diritto internazionale, bensì **territorio conteso** in attesa di soluzione definitiva della questione della sovranità, secondo quanto previsto dal **principio di soluzione pacifica delle controversie** (articolo 2, paragrafo 3, della Carta delle Nazioni Unite).

Dei precedenti internazionali in materia di territori contesi e autodeterminazione

La prassi internazionale offre numerosi precedenti in cui popoli in situazione analoga a quella veneta hanno rivendicato con successo il proprio diritto all'autodeterminazione:

- **Avviso Consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sul Kosovo (2010)** : la Corte ha concluso che *"la dichiarazione di indipendenza del Kosovo, adottata il 17 febbraio 2008, non ha violato il diritto internazionale"*. Pur non pronunciandosi espressamente sul diritto alla secessione, la Corte ha riconosciuto che **le dichiarazioni unilaterali di indipendenza non sono di per sé illegittime** alla luce del diritto internazionale;
- **Parere della Corte Suprema del Canada sul Quebec (1998) - Reference re Secession of Quebec**: la Corte ha individuato tre circostanze in cui il diritto all'autodeterminazione esterna può essere esercitato: a) il caso della decolonizzazione; b) la **soggezione dei popoli a dominazione, sfruttamento o subordinazione aliena**; c) quando a un popolo è **impedito l'esercizio effettivo del proprio diritto all'autodeterminazione**. La Corte ha riconosciuto che tale diritto di secessione può sorgere **qualora un popolo sia soggetto a oppressione da parte dello Stato nel quale è inserito**;
- **Causa Timor Est (Portogallo c. Australia, 1995)** : la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che il diritto dei popoli all'autodeterminazione ha **carattere erga omnes**, vincolando tutti gli Stati della comunità internazionale, **indipendentemente dal loro consenso**;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **Avviso Consultivo sulle Chagos (2019)** : la Corte ha stabilito che la **continuata amministrazione** di un territorio da parte di una potenza coloniale costituisce **atto illecito** che integra la responsabilità internazionale dello Stato amministrante;
- **Commissione Badinter (1991-1992)** : ha riconosciuto il diritto all'autodeterminazione dei popoli della ex-Jugoslavia, contribuendo alla legittimazione internazionale delle loro rivendicazioni di indipendenza.

V. Della prassi discriminatoria dello Stato Italiano

La prassi diplomatica dello Stato Italiano, nel **non riconoscere né coinvolgere** gli organi istituzionali del Popolo Veneto (Esecutivo di Governo, Consiglio Nazionale Parlamentare, Corte Costituzionale), perpetua una condizione di **subordinazione amministrativa** che configura una fattispecie di **occupazione *de facto*** e di **dominio coloniale** in senso sostanziale.

Tale prassi:

- costituisce **trattamento discriminatorio** ai danni del Popolo Veneto rispetto ad altre popolazioni o regioni italiane, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione Italiana (sebbene questa non sia norma internazionale, evidenzia il contrasto con il diritto interno) e dell'articolo 26 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (divieto di discriminazione);
- è in **insanabile contrasto** con gli obblighi di tutela delle identità nazionali e del diritto all'autogoverno sanciti dal diritto internazionale contemporaneo, ivi compresi gli strumenti del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali (Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali, 1995);
- viola gli **obblighi positivi** dello Stato Italiano di garantire condizioni di parità e di partecipazione effettiva alla vita pubblica, in conformità alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Della dottrina della "secessione rimediale"

La dottrina internazionalistica contemporanea riconosce la figura della "**secessione rimediale**" quale estrema *ratio* per quei popoli che, pur non rientrando nella classica ipotesi della decolonizzazione, siano **soggetti a oppressione sistematica, violazioni gravi dei diritti umani o siano impediti nell'esercizio effettivo del diritto**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



all'autodeterminazione. Tale dottrina, richiamata dalla Corte Suprema del Canada nel parere sul Quebec e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Africana, trova piena applicazione alla situazione del Popolo Veneto, il quale:

- è stato soggetto per oltre due secoli a dominazione straniera;
- è stato sistematicamente escluso dalla partecipazione alle decisioni che riguardano il proprio territorio e il proprio destino politico;
- ha visto frustrate, attraverso l'intervento della Corte Costituzionale italiana, le legittime aspirazioni democratiche espresse mediante referendum popolari.

CONSIDERATO CHE

I. **Gli Organi Istituzionali del Popolo Veneto** rappresentano legittimamente la volontà popolare e agiscono in conformità ai principi democratici e allo Stato di diritto, avendo ottenuto mandato popolare attraverso **reiterate consultazioni democratiche** (referendum consultivi del 2014 e del 2017, elezioni per l'Assemblea Nazionale Veneta nel 2018 e nel 2023, e altri strumenti di partecipazione popolare).

II. L'**esclusione sistematica** dei rappresentanti veneti da eventi diplomatici che si svolgono sul territorio veneto costituisce:

- una **violazione della sovranità** del Popolo Veneto;
- un **atto di disconoscimento** della soggettività giuridica internazionale del Popolo;
- un **precedente pericoloso** che, se non contestato, consoliderebbe una prassi illegittima.

III. La **visita diplomatica del Rappresentante del Regno di Spagna**, svoltasi a Venezia in data [inserire data], ha:

- escluso ogni forma di partecipazione o consultazione dei rappresentanti del Popolo Veneto;
- ignorato deliberatamente le legittime rivendicazioni di sovranità veneta;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- consolidato, mediante l'atto formale dell'incontro, il riconoscimento *de facto* della giurisdizione italiana sul territorio veneto, in violazione del principio di autodeterminazione.

IV. **Ogni atto diplomatico concluso durante tale visita** (protocolli, dichiarazioni, accordi, intese, atti simbolici) che miri a consolidare l'esclusione del Popolo Veneto dal proprio destino politico:

- è **giuridicamente invalido *ab initio*** per violazione di norme imperative (*jus cogens*);
- è **inopponibile** al Popolo Veneto;
- costituisce un **titolo giuridico nullo** ai sensi del diritto internazionale;
- potrà essere oggetto di **impugnazione** dinanzi alle competenti sedi giurisdizionali internazionali.

V. La **mancata contestazione** di tali atti da parte del Popolo Veneto potrebbe essere interpretata come acquiescenza, il che giustifica la **tempestività e formalità** della presente diffida.

PERTANTO, GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL POPOLO VENETO

I. DENUNCIANO

la natura **discriminatoria ed esclusiva** dell'incontro diplomatico in oggetto, che:

- lede la **dignità della Nazione Veneta** e il suo **onore nazionale**;
- ignora il valore delle sue **istituzioni storiche**, che affondano le proprie radici in oltre mille anni di storia ininterrotta;
- costituisce un **affronto** alla memoria dei caduti veneti che hanno combattuto per l'indipendenza e la libertà;
- viola i principi fondamentali del **diritto internazionale consuetudinario e pattizio**.

In particolare, si denuncia la violazione:

- dell'obbligo *erga omnes* di rispettare il diritto dei popoli all'autodeterminazione, come sancito dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Timor Est*;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- del principio di eguaglianza sovrana di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite;
- del divieto di ingerenza negli affari interni di una Nazione che rivendica la propria sovranità.

II. DICHIARANO

l'invalidità internazionale di ogni accordo, protocollo o atto simbolico siglato durante la visita che miri a consolidare l'esclusione del Popolo Veneto dal proprio destino politico, in particolare:

- **nullità assoluta** per contrarietà a norme imperative di diritto internazionale (*jus cogens*), ai sensi degli **articoli 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969**;
- **inidoneità** a produrre effetti giuridici *inter partes* o *erga omnes*;
- **inopponibilità** nei confronti del Popolo Veneto e dei suoi Organi Istituzionali.

III. DIFFIDANO

le autorità italiane, in particolare:

- **la Presidenza della Repubblica Italiana**;
- **il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**;
- **il Governo Italiano nella sua interezza**;

ad **astenersi in futuro** da cerimoniali e atti diplomatici che:

- ignorino la presenza e il ruolo dei rappresentanti legittimi del Popolo Veneto;
- escludano il Popolo Veneto dalla partecipazione a eventi che toccano il suo territorio e i suoi interessi nazionali;
- consolidino *de facto* l'occupazione del territorio veneto.

Le Autorità Italiane sono altresì **diffidate** a:

- **riconoscere formalmente** la soggettività giuridica internazionale del Popolo Veneto;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **avviare negoziati** in buona fede per la soluzione pacifica della controversia sulla sovranità del territorio veneto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite;
- **garantire** la piena partecipazione dei rappresentanti del Popolo Veneto a ogni futura iniziativa diplomatica che si svolga sul territorio veneto;
- **cessare** ogni atto di ingerenza nella vita politica, economica e culturale del Popolo Veneto.

Le Autorità Italiane sono **avvertite** che:

- **ogni ulteriore violazione** sarà oggetto di **formale ricorso** presso le sedi della giustizia internazionale competenti per la tutela dei popoli, ivi comprese:
 - la **Corte Internazionale di Giustizia** (contestazione di violazione dei diritti del Popolo Veneto e richiesta di parere consultivo);
 - la **Corte Penale Internazionale** (qualora si configurino ipotesi di crimini contro l'umanità o crimini di guerra);
 - la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** (per violazione dei diritti fondamentali del Popolo Veneto e dei suoi membri);
 - il **Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite** (procedura di comunicazione individuale e/o interstatale);
 - il **Parlamento Europeo** e le **Istituzioni dell'Unione Europea** (per la violazione dei principi democratici e dello Stato di diritto);
- **ogni atto di ritorsione** o di **intimidazione** nei confronti dei firmatari o dei sostenitori della presente notifica sarà considerato **atto ostile** e sarà oggetto di immediata denuncia internazionale;
- la **presente diffida** costituisce **atto interruttivo della prescrizione** e della **decadenza** di ogni termine per l'esercizio delle azioni giudiziarie internazionali.

IV. RIAFFERMANO

che la **sovranità veneta**, ancorata al diritto di *jus cogens*, **resta l'unico parametro di legittimazione** per ogni attività politica condotta sul territorio nazionale veneto, e che:

- il **Popolo Veneto** è l'unico titolare del potere costituente;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- le **Istituzioni Venete** sono le uniche legittimate a rappresentare il Popolo Veneto nella comunità internazionale;
- **ogni atto** che non riconosca tale sovranità è **nullo** e **inopponibile** al Popolo Veneto.

DELLA NATURA GIURIDICA DELLA PRESENTE NOTIFICA

La presente notifica costituisce un **atto ufficiale di tutela della personalità giuridica dello Stato Veneto**, finalizzato a:

1. **cristallizzare** la posizione del Popolo nei confronti della comunità internazionale;
2. **evitare** qualsiasi forma di acquiescenza o prescrizione;
3. **costituire** titolo per future azioni giudiziarie internazionali;
4. **sollecitare** l'intervento degli Organismi Internazionali competenti;
5. **informare** la comunità internazionale della persistente controversia sulla sovranità del territorio veneto.

Essa costituisce, altresì:

- **atto di protesta formale** ai sensi del diritto internazionale;
- **notifica di controversia** ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia;
- **diffida ad adempiere** ai sensi del diritto internazionale consuetudinario;
- **esaurimento dei rimedi interni** qualora le vie giudiziarie interne non siano accessibili o efficaci.

DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE

La **mancata risposta** alla presente notifica entro il termine di **trenta (30) giorni** dalla ricezione sarà interpretata come:

- **rifiuto** di risolvere la controversia in via amichevole;
- **persistenza** nella violazione del diritto internazionale;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **legittimazione** del Popolo Veneto a ricorrere a tutti i mezzi leciti di tutela dei propri diritti, ivi compreso il ricorso alle Istituzioni internazionali competenti.

La **risposta negativa** o **insufficiente** sarà considerata:

- **conferma** della volontà dello Stato Italiano di proseguire nella violazione del diritto internazionale;
- **elemento di prova** della mala fede negoziale.

ALLEGATI

1. Documentazione storica sulla continuità giuridica della Serenissima Repubblica di Venezia (atti, trattati, documenti di archivio);
2. Risultati delle consultazioni popolari (referendum del 2014 e del 2017, elezioni del 2018 e del 2023);
3. Atti costitutivi degli Organi Istituzionali del Popolo Veneto;
4. Giurisprudenza internazionale sul diritto all'autodeterminazione applicabile al caso veneto (sentenze e pareri della Corte Internazionale di Giustizia: *Timor Est* 1995, Sahara Occidentale 1975, Kosovo 2010, Chagos 2019; parere della Corte Suprema del Canada sul Quebec 1998; pareri della Commissione Badinter 1991-1992);
5. Pareri di giuristi internazionali sulla soggettività giuridica del Popolo Veneto;
6. Elenco delle precedenti notifiche e diffide inviate allo Stato Italiano;
7. Raccolta di pronunce di Organismi Internazionali sulla questione veneta;
8. Testi delle Risoluzioni delle Nazioni Unite n. 1514 (XV) del 1960 e n. 2625 (XXV) del 1970;
9. Testi degli articoli 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969;
10. Documentazione sul riconoscimento normativo del "popolo veneto" da parte dell'ordinamento italiano (Legge n. 340/1971, Legge regionale n. 1/2012).

NOTIFICAZIONE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



La presente notifica viene inviata:

- a mezzo **posta elettronica certificata** ai destinatari principali;
- a mezzo **raccomandata con ricevuta di ritorno** per le rappresentanze diplomatiche;
- a mezzo **posta elettronica** per gli Organismi Internazionali;
- per **conoscenza** ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano;
- per **pubblicazione** sulla **Gazzetta Ufficiale del Popolo Veneto** e sui canali ufficiali di comunicazione.

LUOGO E DATA

Venezia, 19 giugno 2026

Nel millesimo centosettantasettesimo anno dalla fondazione della Serenissima Repubblica di Venezia (anno 849 dopo Cristo)
Anno sesto della Rinascita della Nazione Veneta

FIRME

Firmato per mandato dagli Organi di Rappresentanza:

Il Presidente dell'Esecutivo di Governo

In rappresentanza dell'autorità esecutiva e della continuità amministrativa

S.E. Franco Paluan

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



Il Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare

In rappresentanza del potere legislativo e della volontà deliberativa del Popolo

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Il Presidente della Corte Costituzionale

In qualità di garante supremo della legalità e della continuità giuridica

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Il Segretario di Stato

Responsabile del protocollo istituzionale e delle comunicazioni internazionali

S.E. Gigliola Dordolo

segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato



Visto: Il Consigliere Giuridico della Nazione Veneta

Per la conformità al diritto internazionale

S.E. Franco Paluan

Firma

NOTE FINALI

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



1. La presente notifica è redatta in lingua italiana, lingua ufficiale della Serenissima Repubblica di Venezia per le comunicazioni internazionali, e in lingua veneta (versione allegata) per autenticità storica e culturale.
2. Copia autentica della presente notifica è depositata presso l'Archivio di Stato della Serenissima Repubblica di Venezia e presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia.
3. Eventuali comunicazioni relative alla presente notifica dovranno essere indirizzate al Segretario di Stato del Popolo Veneto, ai seguenti recapiti:
 - **Posta elettronica certificata:** statovenetoinautodeterminazione@pec.it
 - **Posta elettronica ordinaria:** segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org
 - **Recapito telefonico:** +39 371 6379017
4. La presente notifica è efficace dal momento della ricezione da parte dei destinatari, come da avviso di ricevimento.

"Nè i Veneti no i xe mai stai soto de nissun, e nissun i ga mai volesto aver sora de lori"

(I Veneti non sono mai stati sotto nessuno, e nessuno hanno mai voluto avere sopra di loro)

— Antico motto della Serenissima Repubblica di Venezia

TIMBRO UFFICIALE DELLA NAZIONE VENETA



UMERO DI PROTOCOLLO: VEN/2026/06/19/001
REGISTRO ATTI INTERNAZIONALI

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



Registrato File

INCONTRO A VENEZIA NOTIFICA FORMALE VIOLAZIONE DIRITTO INTERN.LE

19/06/2026 18:33:29

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

INCONTRO A VENEZIA NOTIFICA FORMALE VIOLAZIONE DIRITTO INTERN.LE, SHA256:
c9c554ee936518855ecc5ec2dcfd3b4ad8fea4599d27a79516149e06069a7db1

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org